



Associazione Velica di Bracciano
Sportiva Dilettantistica

Statuto

-2006-

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIANO SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1: Denominazione, Durata e Sede dell'Associazione

l'Associazione Velica di Bracciano sportiva dilettantistica “, di seguito chiamata AVB, ha sede in Bracciano, Strada Circumlacuale n. 21.

L'AVB, oltre che dal presente Statuto, che annulla e sostituisce i precedenti, è disciplinata dalle norme e direttive del CONI, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti della FIV, attualmente vigenti e loro eventuali future modifiche. La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2: Scopo ed Oggetto Sociale

L' AVB è apolitica non persegue fini di lucro, ma soltanto sportivi ed ha lo scopo di favorire, insegnare, propagandare, promuovere – a livello agonistico e non – lo sport della vela e le attività connesse, soprattutto fra i cittadini di Bracciano. Costituiscono oggetto dell'attività dell'Associazione anche eventuali discipline sportive nautiche diverse dalla vela purché preventivamente deliberate dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze prescritte per le modifiche statutarie.

Art. 3: Colori e Guidone sociale

I colori sociali sono il blu ed il rosso. Nessun Socio può partecipare a manifestazioni sportive con guidone sociale diverso da quello dell'Associazione.

Art. 4: Organi dell'Associazione

Sono Organi Statutari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci nonché
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Comitato di Controllo
- f) i Probiviri

L'Assemblea può nominare il Segretario dell'Associazione che presenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 5 : Poteri dell'Assemblea dei Soci; Diritti di elettorato attivo e passivo

L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo Deliberativo dell'Associazione, e viene di norma convocata presso la sede dell'Associazione

In seno all'Assemblea hanno diritto di voto attivo e passivo i Soci ordinari che siano in regola con il pagamento della quota sociale , i Soci fondatori ed i Soci Onorari.

Solo all'Assemblea – nell'esercizio di poteri sovrani – compete l'adozione delle delibere di indirizzo e di straordinaria amministrazione dell'AVB.

L'Assemblea dei Soci è presieduta da un Presidente nominato in seno dell'Assemblea stessa all'atto della sua costituzione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro il mese di febbraio per deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio di previsione; sull'ammontare della tassa di iscrizione; sull'ammontare della quota sociale; su eventuali contribuzioni straordinarie e su quant'altro necessario al pareggio economico del bilancio ed al raggiungimento degli scopi associativi.

Compete, inoltre, all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato di Controllo ed i Probiviri

- b) nominare l'eventuale Segretario, fissandone il compenso quando venga scelto tra soggetti non soci dell'AVB.
- c) deliberare su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o dai Soci.

Si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o dei Proviviri o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione è fatta dal Presidente ovvero (in sua assenza o nel caso di sue dimissioni) dal vice Presidente o (in ultima istanza) dai Proviviri per iscritto a mezzo lettera, fax o per via telematica, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, all'indirizzo dichiarato dal Socio, almeno trenta giorni prima della data della riunione.

Della convocazione viene affisso avviso all'Albo dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea può essere tenuta nello stesso giorno della prima purché con l'intervallo di almeno un'ora.

La validità dell'Assemblea in sede di seggio elettorale e di ballottaggio è disciplinata dal successivo Art. 6.

Si intendono approvate e divengono vincolanti per tutti i Soci, le decisioni che abbiano avuto il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

Per le modifiche del presente Statuto, è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni che prevedano spese senza indicarne la copertura finanziaria.

Possono essere eletti alle cariche sociali i Soci che abbiano almeno un anno di anzianità di iscrizione all'AVB e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il diritto di voto in sede di Assemblea è strettamente personale, ma è ammesso che un Socio possa rappresentarne un altro (ed uno solo) purché munito di delega scritta firmata dal delegante.

Art. 6 : Elezione, durata, rinnovo del Presidente e dei quattro membri del Consiglio Direttivo

Scegliendoli tra i Soci dell'Associazione, l'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che dura in carica due anni e si compone di un Presidente e di quattro membri.

Viene totalmente rinnovato alla scadenza, od a seguito del venire meno (per dimissioni od altro impedimento) di tre dei cinque componenti. Negli altri casi si procede alla sostituzione o del Presidente o dei membri venuti a mancare.

Prima dello scadere del proprio mandato il Consiglio Direttivo, od, in mancanza, un terzo dei Soci aventi diritto al voto, deve nominare un Comitato composto di tre Soci, non facenti parte del Consiglio stesso, con l'incarico di sovrintendere alle operazioni elettorali, di raccogliere le candidature a Presidente e quelle a componente del Consiglio Direttivo.

La votazione si svolge su un'unica lista in cui sono inseriti tutti coloro che hanno accettato o manifestato di candidarsi nei distinti ruoli previsti.

Ciascun avente diritto al voto lo esprime in apposite schede segrete in cui indica il nome dei Soci cui intende attribuire la preferenza. Possono essere indicati un Presidente e quattro Consiglieri.

Si intende eletto Presidente il Socio che abbia riportato il maggior numero di voti.

A membri del Consiglio Direttivo sono eletti i quattro Soci che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In tutti i casi la parità di voti si risolve con l'anzianità di iscrizione all'Associazione ed in subordine con la maggiore età.

Art. 7: Composizione, poteri e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai quattro Soci eletti per questo incarico.

Fra i membri del Consiglio Direttivo viene nominato un Vice Presidente che possa sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Di tale nomina che deve risultare dal verbale del Consiglio Direttivo viene affissa comunicazione all'albo sociale

Il Consiglio Direttivo dura in carica quanto il Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
2. sovrintendere al buon andamento dell'Attività dell'Associazione;
3. predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo di ciascun esercizio da sottoporre contemporaneamente all'approvazione dell'Assemblea;
4. proporre all'Assemblea, per la relativa approvazione, l'ammontare delle quote sociali.
5. predisporre studi e progetti tecnici e finanziari;
6. adottare tutte le iniziative necessarie all'attuazione delle finalità dell'Associazione nell'ambito dei criteri generali fissati dall'Assemblea e salve in ogni caso, le competenze dell'Assemblea stessa;
7. autorizzare, in caso d'urgenza, il Presidente a stare in giudizio riferendone, alla prima riunione successiva, all'Assemblea;
8. approvare in via definitiva norme e regolamenti per l'uso ed il funzionamento dei beni e degli impianti dell'Associazione;
9. nominare eventuali consulenti, stabilendone i compensi;
10. scegliere il personale che l'Assemblea abbia deliberato di assumere, fermo restando l'assoluto rispetto dei connessi oneri retributivi e contributivi;
11. deliberare su tutto ciò che non rientri nelle competenze specifiche dell'Assemblea;
12. prendere nei casi di oggettiva urgenza e d'indifferibilità dell'adempimento le deliberazioni di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica o rettifica delle medesime da parte dell'Assemblea;
13. proporre all'Assemblea l'ammissione di soci onorari;
14. ammettere, insindacabilmente, i soci ordinari rispettando il numero massimo fissato dall'Assemblea, salvo la possibilità di discostarsi eccezionalmente, nel caso di obiettiva e comprovata necessità.
15. comminare, insindacabilmente, le sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto;
16. contrarre mutui, previamente approvati dall'Assemblea

17. procedere all'acquisto, o alla vendita previamente approvati dall'Assemblea di beni mobili (anche registrati) e beni immobili.
18. accettare donazioni o lasciti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente o su richiesta diretta di almeno due suoi membri, con preavviso scritto di almeno cinque giorni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza di voti purché in presenza di almeno tre membri e sono valide e possono sortir effetto solo se verbalizzate su apposito registro con la firma dei membri presenti.

Decade il Consiglio Direttivo che, non intendendo dar corso alla decisione dei Probiviri, ometta di convocare l'Assemblea come prescritto nel successivo Art. 10.

Le dimissioni date da ciascun membro del Consiglio Direttivo, Presidente compreso, non sono revocabili e producono effetto immediato per il solo fatto di essere date e senza bisogno di presa d'atto da parte degli altri componenti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono rivestire cariche analoghe in altre Associazioni sportive che abbiano fra gli scopi sociali quelli previsti statutariamente dall'AVB.

Art. 8: Il Presidente, durata, poteri, decadenza

Il Presidente dura in carica due anni e rappresenta l'Associazione in tutti gli atti civili, giudiziari ed amministrativi. A lui è attribuita la rappresentanza legale dell'AVB

Il Presidente convoca l'Assemblea; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; firma gli atti dell'Associazione,

Compie tutti gli atti necessari al buon andamento dell'Associazione che non sono di competenza dell'Assemblea e del Consiglio.

Oltre che per scadenza del mandato, impedimento o dimissioni il Presidente cessa dalla carica ove ometta di presentare all'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto il bilancio consuntivo e quello preventivo (predisposti anche autonomamente da lui solo, nel caso non si sia potuto farlo in sede di Consiglio) : ove

ometta o ritardi di convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche o quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei Soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; firma gli atti dell'Associazione,

Il Presidente può essere rieletto fino a ricoprire la carica per due mandati consecutivi soltanto

Art. 9: Il Comitato di Controllo

In sede di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo sono anche eletti due membri del Comitato di Controllo e due supplenti cui è affidata l'incarico di verificare ed esprimere parere sul bilancio consuntivo e su quello preventivo ed in genere sulla gestione economica finanziaria dell'Associazione.

Essi durano in carica come il Consiglio Direttivo.

Art. 10: I Proviviri

I Proviviri vengono eletti dall'Assemblea congiuntamente agli altri Organi Statutari e durano nell'incarico due anni: assumono l'incarico (e di conseguenza ne decadono) 60 giorni dopo la data di insediamento (e di naturale decadenza) del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio si compone di tre membri che nel proprio interno eleggono un Coordinatore. Ad essi i singoli soci possono ricorrere in assoluta libertà di forme e di procedura per dedurre violazioni dello Statuto o del Regolamento o per comporre dissidi tra singoli soci. I Proviviri possono anche di propria iniziativa avviare indagini conoscitive su situazioni o fatti che potrebbero implicare violazione statutaria. La decisione presa dai Proviviri è comunicata al Consiglio Direttivo per la sua esecuzione.

Se il Consiglio Direttivo non intenda darvi corso deve convocare l'Assemblea.

Il Collegio dei Proviviri che non decide il ricorso propostogli entro sessanta giorni decade e viene rinnovato con deliberazione assembleare.

Art. 11: Gratuità, assenza di fini lucro

Tutti gli incarichi, nomine, designazioni, anche se conferiti mediante elezione o votazione, sono prestati gratuitamente dai Soci che li hanno accettati.

Poiché l'Associazione non persegue fini di lucro, in nessun caso e sotto nessuna forma i Soci possono conseguire vantaggi patrimoniali connessi alla loro qualità di Socio ed in nessun caso e sotto nessuna forma è consentita la distribuzione di avanzi di gestione.

Art. 12: Patrimonio ed inventario

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, immobili ed impianti di sua proprietà. Il patrimonio viene inventariato in apposito registro.

Art. 13: Entrate Uscite

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- b) dalla tassa di iscrizione;
- c) dalla quota sociale;
- d) dalle quote relative alla scuola vela;
- e) da eventuali lasciti o donazioni;
- f) dai contributi concessi da vari Enti.

Sono spese dell'Associazione quelle rese necessarie al suo funzionamento e quelle legittimamente deliberate dagli Organi Sociali nel rispetto del principio del pareggio tra entrate ed uscite, ma fatti salvi eventuali mutui legittimamente deliberati.

Art. 14: Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
 2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
 3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
-

Art. 15: Categoria di Soci

I Soci si dividono nelle seguenti categorie: A) Onorari .: B) Fondatori:
C) Ordinari

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, tutti i Soci sono obbligati:

1. a rispettare il presente Statuto; le direttive generali emanate dall'Assemblea; i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
 2. a comportarsi sempre con serietà, lealtà e correttezza anche sportiva e sociale nei confronti della Associazione e degli altri Soci;
 3. a cooperare al raggiungimento delle finalità associative ed assicurare l'efficienza ed il decoro degli impianti e della sede sociale;
 4. a corrispondere all'Associazione tasse e quote di rispettiva pertinenza;
 5. a sopportare con spirito costruttivo le eventuali sanzioni disciplinari comminate.
 - 6.
-

Art. 16: Soci Onorari

Sono Soci Onorari coloro ai quali tale qualità venga attribuita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ed in conseguenza di eminenti meriti personali o sportivi o di particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione medesima. Godono di tutti i diritti dei Soci Ordinari. Sono esonerati dal pagamento di quote sociali ordinarie e straordinarie e qualsiasi altro onere finanziario. La qualità di Socio Onorario deve essere accettata.

Art. 17: Soci Fondatori

I Signori Armati Renato, Capozzi Franco, Grimani Giovanni, Jannelli Augusto, Ianni Rizieri, Martella Enzo, Matteucci Renzo, Pierucci Osvaldo, Starnoni Giorgio che, a suo tempo, hanno costituito l'Associazione ed in seguito hanno devoluto gratuitamente tutto il suo patrimonio a beneficio anche degli altri Associati presenti e futuri sono Soci Fondatori.

Godono di tutti i diritti dei Soci Ordinari: sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale; saranno assoggettati solo: al pagamento di contributi straordinari che, per evenienze eccezionali, l'Assemblea ritenesse necessario richiedere a tutti i Soci Ordinari.

Art. 18: Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari coloro che avendo superato il 18° anno di età sono ammessi dietro loro espressa domanda scritta, nell'Associazione per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Non sono ammessi Soci che non praticino o non intendano praticare lo sport velico o gli altri sport che (per successiva delibera a norma dell'art. 2) venissero contemplati nell'Oggetto Sociale, fanno eccezione i genitori dei minori che praticano i menzionati sport.

Art. 19: Componenti il gruppo familiare del Socio, Allievi e Atleti

Purché rispettino le regole dell'Associazione possono(con le limitazioni previste nel Regolamento dello Statuto) frequentare la sede delle AVB e usufruire di alcuni servizi e/o prerogative riservati ai soci anche:

- I componenti il "gruppo familiare" del Socio (così come definito dal Regolamento),
- I minorenni che frequentano i corsi di vela dell'AVB e/o svolgono la relativa attività agonistica.
- Gli atleti che integrano l'equipaggio delle barche dei Soci o dell'Associazione

Tali persone non sono tenute al pagamento delle quote sociali e non hanno diritto di voto.

Art. 20: Perdita della qualità di socio

La qualità di socio ed i relativi diritti si perdono per: A) Dimissioni B) Morosità C) Radiazione

Art. 21: Dimissioni

Le dimissioni da Socio debbono essere presentate per iscritto e se accettate dal Consiglio Direttivo, producono effetto solo dal 1° Gennaio successivo a quello della presentazione. Nel frattempo il Socio dimissionario conserva tutti i diritti e doveri inerenti alla sua qualità.

Art. 22: Morosità

Il Socio che non provveda a sanare l'eventuale morosità per quanto dovuto, a qualsiasi titolo, all'Associazione, neanche dopo la diffida a mezzo lettera raccomandata inviatagli dal Presidente, viene dichiarato decaduto dalla qualità di Socio con deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo. Dal ricevimento della raccomandata di cui sopra gli sono interdetti l'accesso ai locali ed

impianti del Circolo e la partecipazione alle attività sociali. La decadenza dalla qualità di Socio non pregiudica il diritto dell'Associazione di esigere quanto dovuto.

Art. 23: Provvedimenti disciplinari e radiazione

A carico del Socio o dell'Organo Associativo che non si attiene allo Statuto, ai Regolamenti della Associazione o che commetta azioni contrarie al decoro ed allo spirito sportivo o che, con la sua condotta, ostacoli o pregiudichi il buon andamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà adottare le seguenti sanzioni disciplinari: A) Censura. B) Sospensione. C) Radiazione.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo il socio sanzionato può presentare ricorso all'Assemblea con effetto sospensivo della sanzione. Di ogni sanzione disciplinare viene data comunicazione scritta all'interessato il quale perde il diritto di ricorrere alla Assemblea ove non lo eserciti nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il giudizio dell'Assemblea è insindacabile e viene assunto a maggioranza assoluta di voti. La scelta della sanzione compete al Consiglio Direttivo ed in sede di ricorso l'Assemblea non potrà aggravarla.

Censura: la censura consiste nella sanzione più lieve e si risolve nella disapprovazione solenne e scritta della condotta del socio.

Sospensione: La sospensione, viene comminata nel caso di censura preesistente, anche se per mancanza diversa, e determina l'effetto di interdire al Socio l'uso dei beni, servizi ed impianti sociali e l'esercizio, in genere, dei diritti associativi per la durata della sospensione stessa.

Radiazione: La radiazione determina la perdita della qualità di Socio. L'Associato radiato non può essere più ammesso come Socio dell'AVB.

Nei casi particolarmente gravi, le deliberazioni del Consiglio Direttivo che comminano una delle predette sanzioni, possono essere dichiarate dal medesimo Consiglio, immediatamente esecutive nonostante l'impugnazione dinanzi all'Assemblea. In tal caso producono immediatamente i loro effetti e l'eventuale ricorso dell'interessato non ne sospende l'esecuzione.

Art. 24: Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dalle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'AVB è affiliata, valgono le norme del codice civile.

Approvato in data